

- Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, l'assenza di valutazione obiettiva dei candidati (giurisprudenza Glantenay) e violazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 dell'allegato III dello Statuto. Alcuni di loro, infatti, hanno ripetuto le prove scritte, che presentavano un livello di difficoltà nettamente inferiore.

La comparazione tra i candidati durante lo svolgimento delle prove presso l'assessment center è stata alterata perché la commissione giudicatrice non aveva preventivamente verificato la veridicità delle dichiarazioni contenute nel Talent Screener.

- Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), perché la parte ricorrente non è stata in grado di conoscere la motivazione completa della sua esclusione dal concorso, prima dell'introduzione del ricorso. Questo ha comportato altresì la violazione del principio della parità delle armi nel processo.
- Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, V, VI, allegato III dello Statuto, in quanto la commissione esaminatrice non ha incluso nella lista di riserva almeno il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a concorso.
- Quinto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, articolo 5,1, allegato III dello Statuto e conseguente errore manifesto di valutazione, perché nel concorso AD 7 è stata valutata anche la leadership dei candidati, laddove tale parametro era riservato solo agli AD9.
- Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell'articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d'ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.
- Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell'assenza dello «shadowing» da parte del Presidente.

Ricorso proposto il 4 maggio 2023 — WF/Commissione

(Causa T-238/23)

(2023/C 235/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: WF (rappresentante: M. Velardo, avvocatessa)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare il provvedimento del 5 maggio 2022 con il quale la parte ricorrente non è stata inclusa nella lista di riserva dei concorsi EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO/AD/380/19-AD9;
- Annullare il provvedimento in data 15 luglio 2022, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della non inclusione nella lista di riserva dei concorsi EPSO/AD/380/19-AD7 ed EPSO AD/380/19-AD9;
- Annullare il provvedimento dell'APN del 6 marzo 2023, formatosi fittiziamente a seguito del silenzio serbato dall'EPSO per oltre quattro mesi, con i quali è stato rigettato il ricorso presentato in data 6 ottobre 2022 ai sensi dell'articolo 90, II, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»);
- Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sette motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni di legge che regolano il regime linguistico nelle istituzioni europee. Lo svolgimento della prova scritta ed orale in una lingua diversa (inglese e francese) dalla sua lingua madre ha impedito una valutazione corretta delle sue competenze, poiché il risultato delle prove è stato condizionato anche dal livello di conoscenza linguistica. Ne è risultato altresì violato l'articolo 27 dello Statuto.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento tra i candidati, l'assenza di valutazione obiettiva dei candidati (giurisprudenza Glantenay) e violazione dell'articolo 5, commi 1 e 3 dell'allegato III dello Statuto. Alcuni di loro, infatti, hanno ripetuto le prove scritte, che presentavano un livello di difficoltà nettamente inferiore.

La comparazione tra i candidati durante lo svolgimento delle prove presso l'assessment center è stata alterata perché la commissione giudicatrice non aveva preventivamente verificato la veridicità delle dichiarazioni contenute nel Talent Screener.

- Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del connesso principio di uguaglianza delle parti nel processo (articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), perché il ricorrente non è stata in grado di conoscere la motivazione completa della sua esclusione dal concorso, prima dell'introduzione del ricorso. Questo ha comportato altresì la violazione del principio della parità delle armi nel processo.
- Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, V, VI, allegato III dello Statuto, in quanto la commissione esaminatrice non ha incluso nella lista di riserva almeno il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a concorso.
- Quinto motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, articolo 5,1, allegato III dello Statuto e conseguente errore manifesto di valutazione, perché nel concorso AD7 è stata valutata anche la leadership dei candidati, laddove tale parametro era riservato solo agli AD9.
- Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cui alla giurisprudenza Di Prospero contro Commissione e violazione dell'articolo 27 dello Statuto e del principio di uguaglianza, in quanto il bando di concorso non ha consentito la partecipazione ad entrambi i concorsi per AD7 e AD9, pur ricollocando d'ufficio nella lista di riserva AD7, alcuni candidati che avevano presentato domanda per AD9.
- Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati e mancanza di oggettività nelle valutazioni, a causa della mancanza della stabilità della commissione esaminatrice, a causa delle frequenti fluttuazioni nella composizione della commissione esaminatrice e dell'assenza dello «shadowing» da parte del Presidente.

Ricorso proposto l'8 maggio 2023 — LichtBlick / Commissione

(Causa T-240/23)

(2023/C 235/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LichtBlick SE (Amburgo, Germania) (rappresentanti: C. von Hammerstein, P. Roegele e H. Schutte, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 21 dicembre 2022 [Aiuto di Stato SA.104606 (2022/N) — Germania — Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» (in prosieguo: il «quadro temporaneo») — Temporary cost containment of natural gas, heat and electricity price increases, Contenimento temporaneo dei costi del gas naturale, del calore e dell'energia elettrica], in quanto tale decisione ha dichiarato che la concessione di aiuti in forza del Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen zugunsten von Betreibern von Ladepunkten zur Entlastung von Kosten des Ladestroms, der hinter einem Ladepunkt von dritten Personen verbraucht wird (legge tedesca che introduce un meccanismo di freno dei prezzi dell'elettricità e che modifica altre disposizioni della normativa in materia di energia a favore degli operatori dei punti di ricarica, ai fini dell'alleggerimento dei costi della corrente di ricarica consumata da terzi dietro un punto di ricarica; in prosieguo: la «legge relativa al freno dei prezzi dell'elettricità») era compatibile con il mercato interno;
- condannare la convenuta alle spese.